

2. Il personale di bordo deve essere in grado di dimostrare che si tratta di già culturale, distribuzione o per attività sportive, che sia stata programmata ed ordinata dalla competente autorità scolastica.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lo scuolabus ed il miniscuolabus devono essere dotati di cronotachigrafo efficiente e funzionante.

Art. 5.

Trasporto di alunni residenti in altro comune

1. Il servizio di trasporto scolastico di alunni della scuola dell'obbligo o bambini delle scuole materne o degli asili nido residenti nel territorio di un comune diverso da quello a cui nome è immatricolato lo scuolabus o il miniscuolabus impiegato ovvero da quello in cui ha sede la scuola o l'asilo frequentato è ammesso nell'ambito delle forme associative e di cooperazione previste dal capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 6.

Forme associative e di cooperazione tra comuni

1. Le disposizioni dettate dal presente decreto concernenti il singolo comune sono da considerare estensibili anche ad altre forme associative e di cooperazione tra comuni previste dal capo VIII della legge n. 142/1990.

Art. 7.

Abrogazione di norme precedentemente in vigore

Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto le seguenti disposizioni:

- 1) circolare n. 263/83 del 19 dicembre 1983 (D.C. IV n. A148/83);
- 2) circolare n. 253/83 del 5 dicembre 1983 (D.C. III n. 35/83);
- 3) circolare n. 42/84 del 17 febbraio 1984 (D.C. IV n. A020/84);
- 4) lettera circolare n. 4104 del 10 gennaio 1987 (D.C. III - Div. 32);
- 5) circolare n. 4 del 12 gennaio 1995 (D.C. III n. 4758).

Sono abrogate inoltre tutte le disposizioni comunque contrarie od incompatibili con le norme del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 1996

Il Ministro: CARAVALE

96A1239

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 14 dicembre 1995.

Approvazione del piano territoriale paesistico dell'area di
Posillipo in comune di Napoli.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1994, che ha affidato al Ministero per i beni culturali e ambientali la redazione e l'approvazione dei piani di cui all'art. 1-bis, della citata legge 8 agosto 1985, n. 431, per la Campania, considerando che il termine stabilito dalla stessa legge per l'approvazione dei piani è stato abbondantemente superato senza che le autorità regionali abbiano provveduto a redigere e approvare i suddetti piani;

Visto che la sentenza della Corte costituzionale del 6 febbraio 1995, n. 36, ha dichiarato che spetta allo Stato disporre, mediante il decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1995, la sostituzione dell'amministrazione regionale della Campania con il Ministero per i beni culturali e ambientali ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del piano territoriale paesistico della regione Campania;

Visto il decreto-legge del 25 novembre 1995, n. 498, e in particolare l'art. 7, comma 15, che stabilisce la procedura per l'applicazione del secondo comma del citato art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di esercitare i poteri sostitutori, stante la mancata approvazione, da parte della regione Campania dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali nei termini di legge;

Ritenuto indispensabile e urgente procedere alla redazione e approvazione del piano territoriale paesistico per assicurare più efficace tutela su territori di notevole valore paesaggistico;

Ritenuto inoltre che la mancata approvazione dei piani di cui all'art. 1-bis della citata legge 8 agosto 1985, n. 431, comporta il persistere di un regime di immodificabilità dell'attuale stato dei luoghi con conseguenti danni sia per l'economia che per l'ordinato sviluppo urbanistico;

Sentito il Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali che si è espresso nella seduta del 19 settembre 1995;

Decreta:

È approvato il piano territoriale paesistico dell'area di Posillipo in comune di Napoli.

Il piano è composto di numero due tavole ortofotografiche in scala 1:10.000 con la zonizzazione, di una relazione e di un fascicolo di norme di attuazione.

Le ortofotocarte e le norme di attuazione relative al piano territoriale paesistico, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono depositate presso l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni culturali e ambientali - Roma; altra copia è depositata presso la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1995

Il Ministro: PAOLUCCI

*Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1996
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 24*

(Omissis).

96A1164

DECRETO 14 dicembre 1995.

Approvazione del piano territoriale paesistico dell'area dell'isola d'Ischia in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1994, che ha affidato al Ministero per i beni culturali e ambientali la redazione e l'approvazione dei piani di cui all'art. 1-bis, della citata legge 8 agosto 1985, n. 431, per la Campania, considerando che il termine stabilito dalla stessa legge per l'approvazione dei piani è stato abbondantemente superato senza che le autorità regionali abbiano provveduto a redigere e approvare i suddetti piani;

Visto che la sentenza della Corte costituzionale del 6 febbraio 1995, n. 36, ha dichiarato che spetta allo Stato disporre, mediante il decreto del Presidente della

Repubblica del 15 giugno 1995, la sostituzione dell'amministrazione regionale della Campania con il Ministero per i beni culturali e ambientali ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del piano territoriale paesistico della regione Campania;

Visto il decreto-legge del 25 novembre 1995, n. 498, e in particolare l'art. 7, comma 15, che stabilisce la procedura per l'applicazione del secondo comma del citato art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431;

¹ Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di esercitare i poteri sostitutori, stante la mancata approvazione, da parte della regione Campania dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali nei termini di legge;

Ritenuto indispensabile e urgente procedere alla redazione e approvazione del piano territoriale paesistico per assicurare più efficace tutela su territori di notevole valore paesaggistico;

Ritenuto inoltre che la mancata approvazione dei piani di cui all'art. 1-bis della citata legge 8 agosto 1985, n. 431, comporta il persistere di un regime di immodificabilità dell'attuale stato dei luoghi con conseguenti danni sia per l'economia che per l'ordinato sviluppo urbanistico;

Sentito il Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali che si è espresso nella seduta del 19 settembre 1995;

Decreta:

È approvato il piano territoriale paesistico dell'area dell'isola d'Ischia in provincia di Napoli.

Il piano è composto di numero quattro tavole ortofotografiche in scala 1:10.000 con la zonizzazione, di una relazione e di un fascicolo di norme di attuazione.

Le ortofotocarte e le norme di attuazione relative al piano territoriale paesistico, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono depositate presso l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni culturali e ambientali - Roma; altra copia è depositata presso la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1995

Il Ministro: PAOLUCCI

*Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1996
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 25*

(Omissis).

96A1165